

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 78 DEL 18/09/2026

PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE DI MARCIAPIEDE PEDONALE ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO DI ALLOGGI DELLA CAPITANERIA DI PORTO SITO IN VIA CERVANA

IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.142 del 30/06/2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato a questa Autorità in data 30 Giugno 2026 ed acquisito al protocollo dello stesso Ente con n.12430 del 01/07/2026, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la comunicazione pervenuta dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot. 17088 in data 11/09/2026 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 16753 in data 11/09/2026), con la quale si segnala una condizione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone in corrispondenza del

marciapiede pedonale antistante l'edificio ad uso di alloggi della medesima Capitaneria di Porto sito nel porto di Ortona in via Cervana civ. 8, ciò in relazione ai fenomeni di ammaloramento e degrado diffusi nelle finiture murarie esterne e nelle strutture di tale edificio;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, a scanso di ogni pregiudizio per la sicurezza fisica delle persone derivante dalla possibilità di distacco e caduta dall'alto di frammenti delle finiture e delle strutture dell'edificio di cui sopra, ciò nelle more degli interventi di risanamento edile che nello stesso fabbricato si rendono ad oggi necessari da parte delle competenti amministrazioni;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt.5,6, e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza immediata, sino all'emanazione di apposito nuovo provvedimento, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso il marciapiede pedonale – della superficie pari a mq 35,00 c.ca, evidenziato in colore rosso nelle immagini grafiche riportate in calce al presente provvedimento – antistante l'edificio ad uso di alloggi della Capitaneria di Porto sito nel porto di Ortona in via Cervana civ. 8.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che ogni attività strettamente finalizzata agli interventi di risanamento edile del fabbricato in questione.

ART. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Fabrizio Marilli)

IL PRESIDENTE
(Dott. Mirco Carloni)

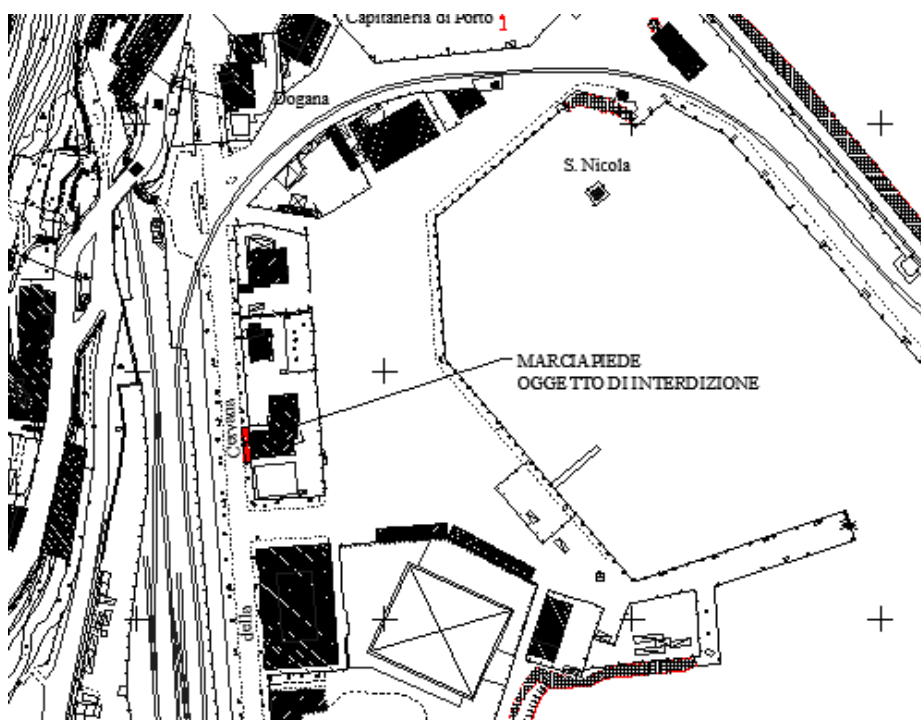


Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE DI MARCIAPIEDE PEDONALE ANTISTANTE L'EDIFICIO AD USO DI ALLOGGI DELLA CAPITANERIA DI PORTO SITO IN VIA CERVANA

Localizzazione dello spazio interdetto



Vista planimetrica



Vista prospettica

Molo S. Maria
60121 Ancona, AN

Tel: +39 071 207891
PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

C.F. e P. IVA: 00093910420
CUU: UFR4QY

info@porto.ancona.it
www.porto.ancona.it